

Edizione di sabato 25 luglio 2015

CASI CONTROVERSI

[Fallimento: somme ai professionisti ancora con incognite](#)

di Comitato di redazione

CONTENZIOSO

[Valore indiziario delle dichiarazioni di terzo](#)

di Luigi Ferrajoli

DICHIARAZIONI

[Consolidato fiscale: soggetti ammessi](#)

di Federica Furlani

LAVORO E PREVIDENZA

[Il ruolo della contrattazione collettiva dopo il D.Lgs. 81/2015](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Gli interessi moratori](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Fallimento: somme ai professionisti ancora con incognite

di **Comitato di redazione**

Quando un professionista deve fatturare i propri compensi in occasione della distribuzione delle somme contenute nel **piano di riparto**, si produce un evidente contrasto di interessi che sembra non essere superabile, nemmeno nella prassi operativa.

Ipotizziamo il seguente caso, con le dovute semplificazioni.

Il professionista Sig. Mario Rossi viene ammesso al passivo per un importo di 5.000 euro; a suo tempo non aveva emesso alcuna parcella, in quanto non pagato dalla società poi fallita.

Si badi bene che risulta importante il fatto che si tratti di un **lavoratore autonomo**; diversamente, nel caso delle imprese, sarebbe già stata emessa la fattura per i 5.000 euro + IVA, verrebbe pagato il solo imponibile, e l'impresa recupererebbe l'imposta mediante l'emissione di una nota di variazione ai sensi delle indicazioni a suo tempo fornite dall'Agenzia con circolare 77/E/2000, sia pure dopo avere atteso la definitività del piano di riparto dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore.

Torniamo, allora, al caso del nostro professionista. Il curatore, al fine di poter erogare le somme spettanti, chiede il rilascio della fattura; come dovrà essere strutturato il documento da emettere?

Al riguardo si contrastano due tesi, l'una di natura ufficiale proveniente dall'Agenzia delle entrate, l'altra di natura informale dettata dalle esigenze di natura civilistica.

Il primo approccio, quello delle Entrate, è rinvenibile nella **risoluzione 127/E/2008**, avente ad oggetto un interpello nel quale si chiedevano proprio lumi in merito alle modalità di fatturazione da seguire nel caso prospettato.

Peraltro, in estrema sintesi, l'istante proponeva una soluzione del tutto simile a quella utilizzata per le imprese, vale a dire l'emissione di una fattura di 5.000 euro + IVA, l'incasso del solo imponibile (ovviamente nettizzato della ritenuta d'acconto) e la successiva **sterilizzazione dell'imposta** mediante emissione di una nota di variazione dell'imposta.

Completamente di diverso avviso l'Agenzia che, al riguardo, riscontra l'impossibilità di applicare la suggerita procedura per le seguenti ragioni:

- la nota di variazione in diminuzione è disciplinata dall'articolo 26, secondo comma, del

D.P.R. n. 633 del 1972, e si poggia sulla circostanza per cui *“se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ..., viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell’art. 25”*;

- quindi, affinché sia possibile emettere la nota di variazione, è necessario che – successivamente all’emissione della fattura ed alla sua registrazione – venga a mancare in tutto o in parte l’originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta.

Diversamente, una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere **l’indissolubile collegamento** esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.

In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, **non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta**.

Ed, infatti, il comportamento suggerito risulta diverso e fondato sui seguenti spunti:

- sul versante fiscale, il professionista che si insinua al passivo nell’ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile;
- se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il **pagamento parziale** del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà **scorporata** l’Iva relativa.

In altre parole, se l’importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’IVA, il professionista al momento dell’emissione della fattura ridurrà proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.

Seguendo tale impostazione, se 5.000 è l’importo da incassare, si dovrà provvedere allo scorporo evidenziando 4.098,36 di imponibile e 901,64 di IVA (per comodità è omessa la cassa di previdenza); ovviamente, sull’imponibile sarà applicata la **ritenuta d’acconto**.

Se questo è l’approccio fiscale, sull’altro versante non va trascurato il fatto che, sovente, i curatori fallimentari, ricevendo tale documento, non pagheranno materialmente i 5.000 euro,

bensi solo i 4.098,36 (al netto della ritenuta), **non potendo provvedere ad alcun pagamento a fronte di IVA.**

Quindi, il professionista risulterà ulteriormente svantaggiato, in quanto:

- la fattura è emessa, quindi l'imposta va a debito nella liquidazione ed è dovuta all'erario;
- l'incasso ricevuto è parziale, in quanto inferiore a quanto indicato nel piano di riparto;
- non potrà provvedere alla emissione di alcuna nota di variazione, per le motivazioni sopra esposte nella RM 127/2008.

In sostanza non se ne esce, poiché le possibili alternative sono le seguenti: disinteressarsi delle indicazioni dell'Agenzia, emettere la fattura e la nota di accredito (con rischio di contestazione in caso di controllo), oppure attenersi alle indicazioni delle entrate e **lasciare sul tappeto una parte dei denari** che non verranno erogati dalla procedura.

Ci pare evidente che una tale situazione non dovrebbe verificarsi, tenuto anche in considerazione che, molto probabilmente, il professionista avrà già subito una falcidia del proprio credito, cui si aggiungerebbe un ulteriore svantaggio fiscale.

Per sbloccare l'impasse sarebbe ovviamente necessario un approccio interpretativo che tenga conto delle esigenze del soggetto; che poi venga dal fisco o dal giudice interessa poco.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nazionale ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

CONTENZIOSO

Valore indiziario delle dichiarazioni di terzo

di **Luigi Ferrajoli**

Il processo tributario si configura tendenzialmente come un giudizio basato sulla prova documentale, in cui vige il **divieto** assoluto di assunzione di **prove orali**, ex art.7, co.4, D.Lgs. n.546/92, anche al fine di garantire la rapidità del procedimento stesso.

Il divieto si sostanzia in **un'inammissibile** assunzione della **prova testimoniale** nel corso del giudizio, che richiederebbe l'indicazione dei soggetti da ascoltare, la formulazione di capitoli di prova, l'ammissione degli stessi e l'assunzione della prova dinanzi al giudice, con inevitabili rinvii del procedimento contrari alla **necessità** di economia processuale.

La dottrina maggioritaria e la costante giurisprudenza ritengono, tuttavia, che il **divieto assoluto** disposto dalla citata normativa non si estenda alle **dichiarazioni** rese da **terzi** fuori dal giudizio e, in particolare, nella fase di accertamento.

Accade spesso che nel corso della verifica gli accertatori invitino terzi soggetti a fornire informazioni relative alle operazioni ispettive in svolgimento ed alla posizione del contribuente accertato. Le **dichiarazioni** rese vengono quindi **trascritte** nei processi verbali e possono essere recepite nell'atto emesso all'esito della verifica dall'Agenzia, nelle cui motivazioni l'esistenza di un maggior reddito imponibile viene supportata anche dal contenuto delle medesime dichiarazioni.

Circa il **valore probatorio** da attribuire alle dichiarazioni dei terzi già la Corte Costituzionale, nella sentenza n.18/2000, aveva affermato che *"il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli **elementi indiziari**, i quali, mentre possono concorrere a formare il **convincimento** del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Si tratta, dunque, di un'efficacia ben diversa da quella che deve riconoscersi alla **prova testimoniale** e tale rilievo è sufficiente ad escludere che l'ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni di terzi) e l'esclusione dell'altro (la prova testimoniale) possa comportare la violazione del principio di "parità delle armi". Ciò non vuol dire, peraltro, che il contribuente non possa, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, **contestare** la veridicità delle **dichiarazioni di terzi** raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale. Allorché ciò avvenga, il **giudice tributario** – ove non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, anche a prescindere dunque dalle dichiarazioni di terzi – potrà e dovrà far uso degli ampi **poteri inquisitori** riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando – secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità – l'attività istruttoria svolta dall'ufficio".*

La giurisprudenza costante di legittimità, riprendendo il principio suesposto, ha ammesso la **validità** delle **dichiarazioni di terzo** con il valore di mero **elemento indiziario** che può dar luogo a presunzioni ex art. 2729 c.c. quando sia dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Con la sentenza n. 11630/2015 la Corte di Cassazione si è occupata recentemente di una vicenda in cui un soggetto aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap, **contestando** la **legittimità** dell'accertamento fondato esclusivamente su **dichiarazioni** rilasciate alla Guardia di Finanza da un solo soggetto.

La CTR adita ha accolto l'appello, proposto dal contribuente avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure, proprio confermando che le **dichiarazioni** raccolte dalla Guardia di Finanza assumono **valore probatorio** di "**elementi indiziari**" i quali da soli non sono sufficienti a costituire prova.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art.2729 c.c., art.39 del D.p.r. n.600/73 e art.54 D.p.r. n.633/72, in quanto, in sede di gravame, la CTR adita non aveva ritenuto utilizzabili le **dichiarazioni di terzi**, rese in sede di verifica ai fini della determinazione di un maggior reddito d'impresa; tuttavia la Corte di Cassazione non ha condiviso la tesi dell'Ufficio ed ha ribadito il principio secondo cui *"nel **processo tributario**, le **dichiarazioni del terzo**, acquisite dalla polizia tributaria nel corso di un'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall'avviso di accertamento, hanno valore meramente **indiziario**, concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate da altri elementi di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni del terzo possono, nel **concorso di particolari circostanze** ed in specie quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi **dell'art 2729 c.c.**".*

Nel caso di specie le **dichiarazioni rese** da un solo soggetto, non essendo **suffragate** da ulteriori riscontri probatori, non sono state ritenute dalla Suprema Corte sufficienti a comprovare la pretesa impositiva; pertanto la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Ufficio a rifondere le spese del giudizio.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

DICHIARAZIONI

Consolidato fiscale: soggetti ammessi

di **Federica Furlani**

L'istituto del consolidato fiscale permette, su opzione, a società di capitali ed enti commerciali appartenenti al medesimo gruppo, di giungere a una **tassazione di gruppo**, consolidando gli imponibili e determinando quindi, in capo alla società o ente controllante, un'unica base imponibile.

In tal modo è possibile compensare nei periodi d'imposta di efficacia dell'opzione gli utili di una società partecipante al gruppo con le perdite di un'altra società.

Prima di valutare l'opportunità di esercitare **l'opzione per il consolidato**, che ricordiamo da quest'anno andrà **espressa nel modello Unico** presentato nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata (per il 2015 nel modello Unico SC 2015 da trasmettersi entro il 30 settembre 2015), occorre determinare il **perimetro di consolidamento**, individuando le società che rientrano nell'area all'interno della quale è possibile effettuare le scelte.

Con riferimento alla natura giuridica dei soggetti ammessi ad esercitare l'opzione, **l'articolo 117 del Tuir** distingue tra le società o l'ente controllante, che effettua il consolidamento, e ciascuna società controllata che può essere inclusa nel consolidato.

In particolare possono assumere la **qualifica di controllante**:

- **le società di capitali residenti**: società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione (art. 73, co. 1, lett. a) Tuir);
- **gli enti pubblici e privati residenti**, diversi dalle società, che hanno oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali (art. 73, co. 1, lett. b) Tuir);
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato** (art. 73, co. 1, lett. d) Tuir), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- residenza della controllante estera in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione e che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato Italiano (Circolare 53/E/2004);
- esercizio, da parte della controllante estera, nel territorio dello Stato italiano di un'attività d'impresa (art. 55 Tuir) mediante una stabile organizzazione e sussistenza di una effettiva connessione tra stabile organizzazioni e le partecipazioni nelle società controllate residenti che si vogliono includere nel consolidamento.

Possono assumere la qualità di controllante anche i soggetti che trasferiscono la residenza ai fini fiscali dall'estero in Italia, che possono esercitare l'opzione sin dall'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento, e i soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione di cui agli articoli 170, co. 3, e 171, co. 2, Tuir, che possono esercitare l'opzione a decorrere dall'esercizio che inizia alla data in cui ha effetto la trasformazione.

Per quanto riguarda le **controllate** che possono optare per la tassazione di gruppo, deve trattarsi esclusivamente di **società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, residenti nel territorio dello Stato**.

Le società incluse nel perimetro di consolidamento non devono inoltre essere soggette ad espresse preclusioni previste dal legislatore:

- **non devono fruire di una riduzione dell'aliquota d'imposta Ires**, sia come controllante che come controllate,
- **non devono essere sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;**
- **non devono avere optato per il regime di trasparenza o per quello della tonnage tax;**
- **deve sussistere identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante.**

Nel caso in cui le su indicate cause di preclusione di verifichino durante il periodo di vigenza del regime si determina automaticamente la **cessazione del regime per le società coinvolte in tali eventi**.

L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo esige inoltre, a pena di inammissibilità, il possesso di una partecipazione rilevante, ossia espressiva di un rapporto di controllo con i requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del Tuir.

La partecipazione si considera rilevante agli effetti dell'opzione quando, congiuntamente:

1. **esiste un rapporto di controllo di diritto**, nel senso precisato dall'articolo 2359, co. 1, n. 1) c.c.;
2. **viene superata la soglia di partecipazione del 50% tanto in relazione al capitale sociale quanto agli utili di bilancio** della società controllata di diritto ai sensi dell'appena citato articolo 2359, co. 1, n. 1) .

Tali requisiti devono essere posseduti **fin dall'inizio del periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**.

LAVORO E PREVIDENZA

Il ruolo della contrattazione collettiva dopo il D.Lgs. 81/2015

di **Luca Vannoni**

Il D.Lgs. 81/2015, nel realizzare il proprio disegno di riordino delle tipologie contrattuali, in molti passaggi **ha modificato il ruolo e le possibilità di intervento della contrattazione collettiva** rispetto alla normativa previgente. In sintesi, possiamo riepilogare secondo tre distinte direttrici la portata della riforma:

1. nuove possibilità di intervento nella regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
2. previsione di standard legali sostitutivi e cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva;
3. abrogazione di deleghe generiche alla contrattazione collettiva.

In un'ottica sistematica, particolarmente incisivo è stato l'intervento operato, di cui è fondamentale individuare **non solo le nuove possibilità di regolamentare i rapporti di lavoro** in modalità più adesive alle necessità produttive e organizzative, ma anche **le materie dove l'intervento della contrattazione collettiva è stato definito in modo più specifico o addirittura limitato, ovvero reso non necessario, in virtù della disciplina alternativa.**

Ad ogni modo, entrando nel merito dell'analisi, il punto di partenza è rappresentato da quanto disposto dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2015: **salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali (RSA o RSU).**

Tale norma fissa un'importante regola generale, che parifica i livelli della contrattazione ogni qual volta il D.Lgs. 81/2015 rimanda a tale fonte, a meno che sia espressamente fissato un livello diverso, quello nazionale. Inoltre, legittima espressamente i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale sia con le rappresentanze interne sia con organizzazioni territoriali, prassi che si realizza quando non sono presenti in azienda rappresentanze sindacali: sostanzialmente erano strade già conosciute, ma che ora trovano evidenza in un dato normativo espresso. Le sigle firmatarie sindacali, inoltre, devono soddisfare il requisito della rappresentatività comparata sul piano nazionale.

Qualche breve considerazione è dovuta anche in riferimento alla contrattazione di prossimità prevista dal DL 138/2011, art. 8. In virtù del principio di successione nelle leggi nel tempo, **si ritiene che non si possa intervenire con la contrattazione di prossimità ogni qual volta il D.Lgs. 81/2015 fissa il livello nazionale come quello destinato a regolamentare determinate**

discipline.

Vediamo i principali ambiti di intervento.

Come è ormai noto, il D.Lgs. 81/2015 ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto, sostituendola con una disciplina molto più restrittiva.

A temperare la rigidità della previsione, il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede importanti eccezioni: oltre alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali (con iscrizione all'albo), alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e alle collaborazioni in favore di società sportive dilettantistiche, escluse, nella normativa previgente, dall'obbligo del progetto, **sono escluse le collaborazioni regolamentate, sul piano economico e normativo, da accordi collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.**

La contrattazione collettiva, esclusivamente di carattere nazionale, nel momento in cui regola la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, **ne esclude l'applicazione delle norme della subordinazione anche se svolte in modalità etero organizzate.** Ora non resta che attendere gli eventuali sviluppi nelle relazioni sindacali. Al momento la contrattazione collettiva si è cimentata sulla materia solo in riferimento ai call center e nel terzo settore, dove l'applicazione degli accordi consente l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative. È comunque opportuno ricordare che la legittimazione a utilizzare le collaborazioni non esclude il rischio che tali rapporti possano essere riqualificati se presentano le caratteristiche del lavoro subordinato.

Particolarmente interessante è analizzare l'impatto del decreto di riordino delle tipologie contrattuali in riferimento al contratto a tempo parziale. Innanzitutto si sottolinea come non sia più previsto un rinvio generale alla contrattazione collettiva per determinare "condizioni e modalità" della prestazione lavorativa part time.

L'assenza propone **subito una riflessione in riferimento a quei settori dove la contrattazione collettiva** ha introdotto limitazioni all'utilizzo del part time, come l'edilizia, con percentuali sui lavoratori a tempo pieno (e pesanti riflessi contributivi legati all'applicazione della contribuzione virtuale), ovvero ha fissato un numero minimo di ore settimanali.

Rimangono in vigore le disposizioni contrattuali che limita(va)no il lavoro a tempo parziale, ora che si è persa la delega generale alla contrattazione collettiva?

L'aver eliminato la possibilità di determinare "condizioni e modalità", oltre a rafforzare le argomentazioni per la non applicazione dei limiti quantitativi, come nell'edilizia, legittima anche uno scostamento da eventuali limiti minimi orari previsti dalla contrattazione collettiva, soprattutto in quei casi dove l'orario ridotto sotto le soglie della contrattazione collettiva (es. 8 ore settimanali) potrebbe essere visto con favore sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Riguardo al lavoro intermittente, viene mantenuta la centralità della contrattazione collettiva, a cui è demandata in prima battuta la definizione delle esigenze discontinue che legittimano l'utilizzo di tale contratto, anche in riferimento ai periodi predeterminati. **Oltre a qualche modifica formale, ora è incontestabile che anche la contrattazione collettiva aziendale può individuare le condizioni di utilizzo del lavoro intermittente.** Anche in questo caso, per non bloccare l'applicabilità di tale contratto, è stato confermato l'intervento sostitutivo mediante decreto del ministero del lavoro, in sostituzione del DM 23 ottobre 2004, che rimandava alla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. La sostituzione tra i due decreti tecnicamente ha trovato un esito che ha destato qualche perplessità, in ordine alla possibilità di utilizzare il lavoro intermittente oggi in attesa del decreto ministeriale: **si ritiene comunque, in attesa dei chiarimenti ministeriali, che il terzo comma dell'art. 55, del D.Lgs. 81/2015, in base al quale rimangono in vigore le disposizioni vigenti fino all'emanazione dei decreti richiamati, consenta nella fase attuale di utilizzare il lavoro intermittente nei casi individuati dal Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.**

CONTABILITÀ

Gli interessi moratori

di **Viviana Grippo**

Gli **articoli 1219 e 1224 del cod. civ.** recitano rispettivamente:

“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1. quando il debito deriva da fatto illecito;*
- 2. quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;*
- 3. quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.*

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.”

“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

Il codice civile stabilisce quindi che in caso di ritardo nel pagamento di forniture sono dovuti gli interessi di mora con decorrenza dal termine previsto nel contratto.

Il legislatore si è occupato della problematica nel 2012, con l'apposito **decreto legislativo n. 192** ha modificato il D.Lgs. 231/2002 che oggi prevede che ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applichino i seguenti termini:

“a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.

Il decreto ha poi anche previsto dei termini differenziati a seconda della **controparte**, in particolare se controparte è una impresa privata o un professionista il termine decorre dai 30 giorni, estensibili a 60 (termine massimo superabile solo con accordo scritto) previsti per il pagamento.

Se la controparte è una impresa pubblica il termine è di 30 giorni prorogabile a 60 con apposita giustificazione. Se invece si tratta di ospedali o Asl il termine è fisso di norma a 60 giorni.

Tale previsione normativa non si applica ai contratti con i privati (consumatori finali), ai pagamenti dovuti quali risarcimenti di danno, ai debiti rientranti nelle procedure fallimentari o in procedure concorsuali.

Resta ferma la possibilità delle parti di scegliere il saldo delle forniture dovute con **pagamento rateizzato**, in tal caso non trova applicazione l'imputazione automatica degli interessi moratori.

È importante sottolineare che la norma prevede che il pagamento degli interessi di mora avvenga in maniera **“automatizzata”**, si tratta di importi spettanti/dovuti di “default” per il solo trascorrere del termine di pagamento; anche in merito ai tassi di interesse esiste una indicazione legislativa, si applica, difatti, un tasso di interesse reso noto dal Mef e pubblicato in G.U. valido per sei mesi, aumentato, salvo diverso accordo, di 8 punti (per il commercio di prodotti alimentari i punti di aumento applicabili sono 2).

È inoltre previsto che il creditore possa richiedere il **risarcimento** delle eventuali spese che avesse dovuto sostenere per il recupero coattivo delle somme oltre alla possibilità di ricevere, anche, la liquidazione del maggior danno. Il legislatore ha previsto una forfettizzazione del risarcimento pari a euro 40,00.

Veniamo alle rilevazioni contabili.

Gli interessi di mora devono essere contabilizzati per competenza a prescindere dal loro incasso (salvo rinuncia scritta comunicata al debitore), la rilevazione sarà:

Crediti vs cliente X per interessi di mora (sp) a Interessi di mora (ce)

La voce interessi di mora deve essere rilevata in C.16.d Proventi diversi dai precedenti.

Anche il debitore deve rilevare gli interessi da lui dovuti (principio di prudenza), la rilevazione sarà speculare:

Interessi di mora dovuti (ce) a Debiti vs Fornitore X per interessi di mora (sp)

In tal caso gli interessi di mora andranno rilevati nella voce C17, Interessi e altri oneri finanziari.

Quanto all'aspetto fiscale l'art. 109, comma 7, del Tuir stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti secondo il principio di cassa; ne consegue che il creditore dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel modello Unico, mentre il debitore una variazione in aumento.

Ai fini **Irap** gli interessi di mora non rilevano come pure sono esclusi da Iva. Inoltre, non rientrano nella disciplina del ROL dettata dall'art.96 Tuir.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Europa ancora attenta al tema Grecia

Dopo che venerdì il Parlamento tedesco ha dato il via libera ai negoziati per il terzo bailout da €86mld, l'attenzione dei mercati europei si è concentrata sull'evoluzione della situazione durante la settimana. Dopo il ritorno di lunedì a un'operatività, almeno parziale per le banche, Atene ha effettuato i rimborsi dovuti a BCE e al Fondo Monetario Internazionale, grazie al prestito ponte erogato dall' EFSM e il parlamento greco ha votato mercoledì sulla seconda tranche di misure preliminari al terzo pacchetto di aiuti, permettendo l'odierna partenza dei negoziati sul nuovo pacchetto. Dal punto di vista politico, una fonte governativa ha detto che Tsakalotos resterà al suo posto al ministero delle Finanze anche dopo l'annunciato rimpasto di governo necessario in seguito alla spaccatura interna a Syriza. In Germania la cancelliera Merkel ha intanto invocato una ripresa dei negoziati sulla scadenza del debito greco o sulla riduzione degli interessi dovuti da Atene al fine di normalizzare la situazione, mentre la proposta di Schaeuble relativa a un'uscita di Atene dalla zona euro per cinque mesi è stata criticata dal vicecancelliere. Importanti segnali d'apertura che giungono da esponenti tradizionalmente tra i più duri: i banchieri centrali di Germania e Austria hanno ipotizzato che un'estensione automatica di tre anni delle scadenze potrebbe essere concessa su tutti i titoli di Stato di un paese che faccia richiesta di un programma di assistenza all'ESM. Intanto la BCE ha alzato di altri €900 mln il programma Ela a favore delle banche greche.

Stoxx Europe 600 -1.57%, Euro Stoxx 50 -0.69%, Ftse MIB -0.11%

Stati Uniti negativi in seguito alle trimestrali

Inizio settimana positivo per i listini statunitensi, con un dollaro che resta forte sui peers che

però peggiorano in seguito, con l'uscita di trimestrali societarie inferiori alle aspettative. Permangono le preoccupazioni sulla situazione economica globale: i timori riguardanti la Grecia e il rallentamento della crescita in Cina hanno contribuito a far calare l'indice di fiducia dell'Università del Michigan a 93.3 punti in giugno, dai 96 del mese precedente. In tema di politica monetaria, dopo Janet Yellen la settimana precedente, si è espresso, in un'intervista televisiva, il Presidente della FED di Saint Louis, James Bullard che ha sottolineato la probabilità di un rialzo dei tassi, del 50% circa, già a settembre e la necessità di iniziare a valutare un superamento delle misure di sostegno fin qui messe in atto. Basilari per giudicare la solidità della crescita sono i dati sul mercato del lavoro, positivi a giugno, con i salari in crescita in 31 stati, il tasso di disoccupazione in calo in altri 21 e le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali che toccano i minimi addirittura da quattro decenni. Positivi anche i dati sul mercato immobiliare, con crescenti richieste di mutui e vendite in aumento.

S&P 500 -1.04%, Dow Jones Industrial -2.14%, Nasdaq Composite -0.32%

Asia volatile

I mercati azionari asiatici concludono una settimana di andamenti contrastati, mentre i listini cinesi continuano a mostrare forti oscillazioni dei prezzi, nonostante l'indice di volatilità sia sceso ai minimi livelli del mese in corso. Permangono di conseguenza le misure di controllo e sostegno da record, dei mercati, messe in atto dal governo di Pechino che, secondo alcuni analisti, sembrano avere successo nel contenere il panico e le speculazioni degli investitori, garantendo una certa forzata stabilizzazione. Dall'altro lato, tuttavia, gli interventi governativi allontanano le tempistiche delle riforme che erano state annunciate per adeguare i mercati agli standard internazionali, favorendo l'ingresso di capitali stranieri e cercando di ottenere per lo Yuan lo status di valuta di riserva mondiale. Si consideri anche che nel contempo i dati macro mostrano come gli investimenti cinesi a lungo termine all'estero stiano raggiungendo i livelli degli investimenti stranieri in Cina, portando la nazione a diventare, sempre di più, un esportatore di capitali. Contrastato anche il listino giapponese, anche con le esportazioni nipponiche che sono salite ai livelli più alti degli ultimi 5 mesi, incoraggiate, soprattutto, dal settore automobilistico ed elettronico.

Nikkei -0.52%, Hang Seng -1.13%, Shanghai Composite +2.87%, ASX -1.83%

Principali avvenimenti della settimana

Sul fronte europeo, rilevanti le parole pronunciate sulla Grecia dal presidente della Commissione Europea in un'intervista riportata da Repubblica: Juncker ammette di aver avuto paura di una disintegrazione dell'eurozona e di aver rilevato rabbia antigreca nell'Europa del Nord. Sulle dichiarazioni del FMI, riguardo alla ristrutturazione del debito greco, Juncker

aggiunge che gli esponenti del fondo hanno scelto un momento sbagliato e sono stati strumentalizzati. Sul fronte italiano, il cosiddetto patto annunciato da Renzi per tagliare le tasse di 50mld nei cinque anni della legislatura, che si concluderanno nel 2018, ha aperto il dibattito nel mondo politico; secondo alcune analisi, il piano di riduzione delle imposte farebbe lievitare la manovra 2016 oltre i €25mld rispetto ai €20mld finora previsti, mentre altre voci sostengono che si potrebbe salire fino €28mld. Arriva intanto alla Camera, che vota la fiducia, il decreto che introduce misure per accelerare l'escussione delle garanzie sui crediti e un regime fiscale più favorevole sulle rettifiche di valore; l'obiettivo è quello di stimolare il mercato dei crediti deteriorati, pressoché inesistente in Italia, in particolare dopo gli ultimi dati di Banca D'Italia pubblicati la scorsa settimana, che hanno visto le sofferenze bancarie salire in un anno del 15% a €193,7mld.

Ricco newsflow settimanale per le società italiane, con la pubblicazione di alcune trimestrali. De Longhi nel primo semestre ha registrato ricavi per circa €791mln, in crescita del 12.9%, secondo i dati preliminari diffusi dalla società, mentre Beni Stabili registra un utile netto di €27.4mln, in miglioramento dal dato negativo per €66.7mln di un anno prima. L'Espresso ha chiuso il primo semestre con un utile netto in crescita a €22.1mln, dai 3.8 dello scorso anno, a fronte di ricavi in calo del 5.3%, mentre Fincantieri vede redditività e risultato d'esercizio in peggioramento, ma con un incremento di ordini e ricavi. Guardando al tema Ferrari, la società ha depositato il filing alla Sec per l'offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie attualmente detenute da Fiat Chrysler, che non supererà il 10% delle azioni ordinarie, con l'obiettivo di approdare al New York Stock Exchange. Gli azionisti Ferrari potranno godere di voto multiplo se deterranno i titoli per almeno tre anni e FCA potrebbe fare domanda per una quotazione secondaria a Milano. FCA, secondo alcune fonti giornalistiche, sta valutando la cessione di Magneti Marelli dopo essere stata contattata da alcuni potenziali acquirenti. Restando in tema M&A, l'assemblea di Yoox ha dato il via libera quasi all'unanimità al progetto di fusione con Net-a-Porter, controllata del gruppo svizzero Richemont, annunciato nel marzo scorso e finalizzato a creare un big dell'e-commerce del lusso.

Newsflow statunitense concentrato anch'esso sulle trimestrali. In positivo, Google con utili per \$3.93mld in aumento rispetto allo scorso anno e ricavi saliti dell'11% che riflettono la crescita nei prodotti core della ricerca, e General Electric, che chiude il secondo trimestre con un utile industriale in rialzo del 5% sostenuto dal forte andamento delle attività della divisione power. Coca-Cola ha, inoltre, annunciato un incremento dell'utile netto del 20% nel trimestre, dopo aver alzato i prezzi in Nord America per neutralizzare l'impatto del rafforzamento del dollaro; grazie al contributo dell'area nordamericana chiude il trimestre con profitti in crescita anche General Motors. Whirlpool, il numero uno al mondo nella produzione di elettrodomestici, ha invece registrato un utile netto in calo rispetto a un anno prima, a causa della forza del dollaro e della debolezza delle vendite in Brasile, ma ha detto di stimare un'accelerazione del business nella seconda parte dell'anno. La forza del dollaro condiziona anche il calo dell'utile

netto riportato da Caterpillar, primo produttore al mondo di macchine movimento terra. Nel settore finanziario, Morgan Stanley ha visto calare i profitti del 4.8%, ma ha superato le previsioni degli analisti grazie al buon andamento delle attività di trading e brokeraggio; Citigroup dovrà, invece, rimborsare \$700mln ai consumatori per pratiche ingannevoli legate alle carte di credito e che hanno toccato oltre 8mln di persone. In merito all'M&A, Lockheed Martin, il maggior fornitore del Pentagono, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Sikorsky Aircraft, la divisione specializzata negli elicotteri di United Technologies, per \$9mld. Tsinghua Unigroup, primo progettista di chip in Cina, ha invece offerto \$23mld per l'acquisizione della rivale statunitense Micron Technology, ma difficilmente le autorità del Committee on Foreign Investment USA daranno il via libera alla realizzazione di una fusione in un settore, quello dei microchip, che risulta basilare per la sicurezza nazionale.

Sul fronte macro asiatico, preoccupano gli analisti e i mercati i dati pubblicati sulla produzione cinese, con l'indice di riferimento ai minimi da più di 1 anno. In Giappone, mentre la fiducia del settore servizi è calata nella maniera più consistente da oltre un anno, secondo il rapporto Reuters Tankan che anticipa il rapporto Tankan trimestrale della Banca del Giappone, si è, invece, rafforzata a luglio la crescita del settore manifatturiero. La stima flash dell'indice Pmi è, infatti, è salita a 51.4 punti, il livello più alto da cinque mesi, dai 50.1 di giugno. Sul fronte delle politiche monetarie, si è espresso, invece, il governatore della Reserve Bank of Australia, Glenn Stevens, che ha ribadito come la decisione di lasciare i tassi invariati al minimo storico questo mese sia stata appropriata e indichi una prospettiva stabile per l'economia, la cui crescita è rallentata nel passato trimestre, anche a fronte della caduta dei prezzi delle materie prime e della divisa nazionale troppo forte. Le minute del meeting di politica monetaria hanno, inoltre, sottolineato l'apprezzamento per i recenti sforzi compiuti dalle autorità cinesi per stimolare la crescita nel paese, il principale mercato di sbocco per l'export australiano. In Nuova Zelanda, l'istituto centrale di Wellington ha tagliato i tassi al 3%, sottolineando la probabilità di ulteriori allentamenti monetari a causa di prospettive più deboli per l'economia e per l'inflazione.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Con la settimana che sta per chiudersi caratterizzata da segnali contrastati, con i principali indicatori macroeconomici estremamente positivi, ma con le trimestrali di importanti società, tra tutte Apple e Caterpillar, inaspettatamente deludenti, l'ultima settimana di luglio potrebbe identificarsi come quella delle conferme. In ogni giorno della prossima settimana saranno

rilasciati dati potenzialmente rilevanti e che dovranno alimentare il positivo clima di fiducia che caratterizza l'attività economica del paese, spinto dagli ottimi dati del mercato del lavoro e di quello immobiliare. Lunedì occhi puntati sugli ordini di beni durevoli, indicatore sia dello stato di salute che della fiducia del paese; martedì interesse sull'attività manifatturiera (PMI Index) e sulla fiducia dei consumatori; metà settimana cruciale con il meeting del FOMC, che dovrebbe dare nette indicazioni sull'evoluzione dei tassi; giovedì intenso con i dati relativi al mercato del lavoro e diversi indicatori inerenti il GDP; infine, in chiusura di mese con importanti dati sulla fiducia dei consumatori e sui costi del lavoro.

Europa

L'Europa rimane, e probabilmente rimarrà ancora per un po', influenzata dai negoziati greci. Questa settimana, caratterizza dall'approvazione da parte del parlamento greco di un secondo pacchetto di misure di riforma, apre alla prossima, dove s'incominceranno ad avere prime indicazioni sui negoziati sul nuovo piano di bailout per il paese greco tra il governo di Alexis Tsipras e i rappresentanti delle istituzioni creditrici, ovvero Commissione UE, BCE e FMI. Dal punto di vista macro sarà interessante vedere se l'economia reale ha già assorbito il clima di positività promosso dal successo dei negoziati: nei primi tre giorni della settimana saranno in uscita i dati sulla fiducia delle principali economie europee (IFO e GfK in Germania, Consumer Confidence in Francia e Consumer e Business Confidence in Italia), mentre in chiusura di settimana interessanti informazioni saranno deducibili dagli indicatori dei prezzi (CPI e PPI).

Asia

In Asia, dove le due principali economie mostrano andamenti opposti, ma entrambi incerti, la settimana che viene focalizzerà l'interesse sul Giappone. A differenza della Cina, dove il settore industriale ha subito in luglio la contrazione più ampia da 15 mesi, in Giappone la crescita del settore manifatturiero si è rafforzata, nonostante la fiducia delle imprese manifatturiere rimanga estremamente attenuata. La fine di luglio si prospetta così intensa per il paese nipponico, con importanti dati in uscita relativi alla produzione industriale, al mercato del lavoro e al livello dei prezzi.

FINESTRA SUI MERCATI

24/07/2015

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World	USD	21/07/2015	1,763	-0.22%	-1.01%	-1.28%	+3.11%	+2.89%
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
AMERICA	MSCI North Am	USD	21/07/2015	2,147	-0.32%	-1.19%	-0.89%	+1.59%
	S&P500	USD	21/07/2015	2,102	-0.37%	-1.04%	-0.30%	+1.10%
	Dow Jones	USD	21/07/2015	17,732	-0.67%	-2.14%	-1.30%	+7.32%
	Nasdaq 100	USD	21/07/2015	4,603	-0.44%	+0.17%	+1.73%	+13.48%
	MSCI Europe	EUR	21/07/2015	135	-0.34%	-1.89%	+0.04%	+15.34%
EUROPA	DJ EuroStoxx 50	EUR	21/07/2015	3,647	+0.33%	-0.65%	+0.99%	+15.90%
	FTSE 100	GBP	21/07/2015	6,678	+0.30%	-1.47%	-2.47%	+1.67%
	Cac 40	EUR	21/07/2015	5,113	+0.52%	-0.22%	+1.34%	+19.67%
	Dax	EUR	21/07/2015	11,319	+0.06%	-1.32%	+0.42%	+17.48%
	Ibex 35	EUR	21/07/2015	11,440	-0.01%	-0.35%	+1.05%	+13.29%
ASIA	MSCI Pacific	USD	21/07/2015	2,477	+0.27%	-0.44%	-2.15%	+7.51%
	Nikkei	JPY	21/07/2015	1,083	-0.57%	-0.64%	-2.08%	+17.21%
	Nikkei	JPY	21/07/2015	20,545	-0.67%	-0.27%	-1.55%	+17.73%
	Hong Kong	HKD	21/07/2015	23,129	-1.06%	-1.13%	-8.31%	+6.43%
	S&P/ASX Australia	AUD	21/07/2015	5,566	-0.43%	-1.83%	-2.12%	+3.87%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	21/07/2015	921	-0.81%	-1.92%	-7.02%	-3.42%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	21/07/2015	264	-0.66%	-1.29%	-8.13%	+0.80%	-5.89%
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
MSCI EM Lat Am	USD	21/07/2015	2,326	-2.37%	-6.90%	-8.29%	-14.73%	-14.76%
	BRL	21/07/2015	49,807	-2.18%	-6.15%	-7.50%	-0.40%	-2.91%
ARG MERVAL	ARS	21/07/2015	11,625	-0.49%	-6.54%	+0.62%	+35.31%	+59.14%
MSCI EM Europe	USD	21/07/2015	132	-0.78%	-2.39%	-6.28%	+10.08%	-60.08%
Mexco - Borsita	MXN	21/07/2015	1,608	-0.48%	-2.53%	-2.63%	+15.16%	-7.15%
ISE NATIONAL 10	TRY	21/07/2015	78,580	+0.31%	-5.08%	-6.61%	-8.33%	+26.40%
Prague Stock Exch	CZK	21/07/2015	1,027	-0.27%	+0.21%	+4.55%	+8.49%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	21/07/2015	452	-0.57%	-1.25%	-7.29%	-1.19%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	21/07/2015	4,071	-1.29%	+2.87%	-13.20%	+25.83%	+32.87%
BSE SENSEX 30	INR	21/07/2015	28,207	-0.58%	-0.90%	+1.72%	+2.57%	+30.08%
KOSPI	KRW	21/07/2015	2,046	-0.93%	-1.48%	-1.90%	+6.81%	-4.76%


FINESTRA SUI MERCATI

24/07/2015

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	FX
EUR Vs USD	21/07/2015	1.094	-0.37%	+1.04%	-2.34%	-9.55%	1.210	
EUR Vs Yen	21/07/2015	135.630	-0.34%	+0.94%	-2.31%	-6.78%	144.850	
EUR Vs GBP	21/07/2015	0.707	-0.20%	+1.72%	-0.97%	-9.90%	0.777	
EUR Vs CHF	21/07/2015	1.052	-0.26%	+0.90%	+0.50%	-14.40%	1.202	
EUR Vs CAD	21/07/2015	1.426	-0.41%	+1.51%	+2.72%	+1.42%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
Commodities	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	21/07/2015	49	+0.31%	-4.50%	-19.30%	-8.77%	-45.36%
Gold f/0c	USD	21/07/2015	1,084	-0.65%	-4.49%	-7.82%	-8.55%	-4.82%
CRB Commodity	USD	21/07/2015	207	-1.11%	-3.98%	-7.62%	-9.99%	-18.85%
London Metal	USD	21/07/2015	2,439	-1.34%	-3.78%	-6.59%	-15.61%	-4.18%
Yis	USD	21/07/2015	12.6	+4.29%	+4.38%	-4.68%	-34.17%	+4.35%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread									
Tassi	Date	Last	23-lug-15	17-lug-15	12-giu-15	31-dic-13	31-dic-12		
2y germania	EUR	21/07/2015	-0.236	-0.23	-0.22	-0.18	-0.21	-0.02	
5y germania	EUR	21/07/2015	0.084	0.09	0.12	0.16	0.02	0.30	
10y germania	EUR	21/07/2015	0.723	0.74	0.79	0.83	1.93	1.32	
2y italia	EUR	21/07/2015	0.121	0.127	0.128	0.299	1.257	1.987	
Spread Vs Germania			35	35	35	48	104	200	
5y italia	EUR	21/07/2015	0.863	0.866	0.895	1.211	2.730	3.508	
Spread Vs Germania			78	77	77	106	181	301	
10y italia	EUR	21/07/2015	1.868	1.868	1.920	2.214	4.125	4.497	
Spread Vs Germania			115	116	113	138	220	318	
2y usa	USD	21/07/2015	0.703	0.69	0.67	0.75	0.38	0.25	
5y usa	USD	21/07/2015	1.647	1.63	1.67	1.74	1.74	0.72	
10y usa	USD	21/07/2015	2.282	2.27	2.55	2.39	3.03	1.76	
EURIBOR									
EURibor 1 mese	EUR	21/07/2015	0.073	0.25	-0.07	-0.06	-0.22	0.11	
EURibor 3 mesi	EUR	21/07/2015	0.019	0.33	-0.02	-0.01	-0.29	0.19	
EURibor 6 mesi	EUR	21/07/2015	0.049	0.43	0.05	0.05	-0.39	0.32	
EURibor 12 mesi	EUR	21/07/2015	0.171	0.60	0.17	0.16	-0.56	0.54	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni

esprese sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.